

**A tutti i Clienti**

**Loro Sedi**

**Circolare n°21 - 2016**

Poggio a Caiano, novembre 2016

## **Dichiarazione IMU**

### **Invio telematico della dichiarazione Imu/Tasi per le persone fisiche e gli enti commerciali**

A partire dallo scorso 17 ottobre 2016, per le dichiarazioni Imu del 2016 la cui presentazione scade il 30 giugno 2017, le persone fisiche e gli enti commerciali hanno la possibilità di inviare le dichiarazioni Imu/Tasi in modalità telematica, alternativa rispetto alla presentazione cartacea o via PEC agli uffici tributi dei comuni in cui sono situati gli immobili. Nella nota, il Mef ha anche ricordato che la scadenza per l'invio delle dichiarazioni Imu/Tasi per il 2016 è fissata al 30 giugno 2017, mentre il modulo di controllo per la trasmissione dei dati della dichiarazione Imu Tasi EC/PF tramite i canali Entratel e Fisconline è stato messo a disposizione dal 17 ottobre 2016. Il Mef ha, infine, precisato che la nuova modalità telematica di trasmissione delle dichiarazioni Imu e Tasi non sostituisce in alcun modo l'attuale modalità di presentazione del modello cartaceo, approvato con D.M. del 30 ottobre 2012: viene in tal modo offerta una ulteriore possibilità a discrezione dei contribuenti.

**(Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, comunicato, 05/10/2016)**

## **Omesso versamento iva periodico**

### **Omesso versamento di un debito Iva periodico mediante compensazione con un credito Iva successivo**

È stato chiesto di chiarire se un omesso versamento Iva periodico possa essere ravveduto mediante compensazione con il credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che l'omesso versamento dell'Iva a debito risultante dalla liquidazione periodica rappresenta una violazione ravvedibile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. 472/1997. La compensazione del debito Iva periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, può essere anticipata utilizzando il credito Iva maturato in un trimestre successivo a quello violato. In tale evenienza è, tuttavia, necessario che detto credito sia rimborsabile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, D.P.R. 633/1972 e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del modello Iva TR. In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento dell'omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in compensazione il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale. In tale evenienza, il credito può essere compensato con un debito Iva pregresso a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della maturazione.

**(Agenzia delle entrate, circolare n. 42, 11/10/2016)**

## **Abuso del diritto**

### **Via libera all'assegnazione agevolata per le società nella fase precedente alla liquidazione**

L'Agenzia delle entrate, affrontando la norma agevolativa dell'assegnazione dei beni ai soci, fornisce per la prima volta chiarimenti anche sulla nuova disciplina dell'abuso del diritto. La situazione sottoposta all'attenzione dell'Agenzia riguarda una società immobiliare intenzionata a cessare l'attività imprenditoriale che ha ricevuto una proposta di acquisto degli immobili ed intenderebbe fruire dell'agevolazione finalizzata all'estromissione agevolata. La norma richiede però che gli immobili non siano strumentali per destinazione. Questa situazione non si verifica per la società istante, che li ha sin qui utilizzati come beni strumentali, ma, essendo la società in procinto di liquidare l'attività, sarebbe intenzionata a non considerarli più come tali, attesa la differente prospettiva. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10-bis, L. 212/2000, l'Agenzia chiarisce che l'operazione



non si configura abusiva. È sufficiente, infatti, che non si verifichi anche uno soltanto dei tre presupposti dell'abuso del diritto affinché l'operazione debba essere considerata legittima: la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario"; l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in "fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali"; l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale". Nel caso in esame, non si pone il problema del cambiamento di destinazione degli immobili, atteso che nella fase liquidatoria gli immobili di proprietà possono beneficiare del regime agevolativo. La successiva cessione degli immobili effettuata dai soci non inficia l'operazione, atteso che la norma agevolativa non l'ha preclusa, e conseguentemente non può far configurare come sindacabile la legittimità del risparmio di imposta realizzato. (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 93, 17/10/2016)

## **Modello IPEA**

### **Approvato il nuovo modello per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse**

L'articolo 25, D.Lgs. 158/2015 ha introdotto l'articolo 42, comma 4, D.P.R. 600/1973 e l'articolo 7, comma 1-ter, D.Lgs. 218/1997, ove sono disciplinate le modalità e i termini di computo in diminuzione delle perdite nell'ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione. In tale ambito, si prevede che le perdite pregresse possano essere scomputate dal maggior imponibile accertato solo a seguito di apposita istanza presentata dal contribuente. Il provvedimento n. 164492 individua l'ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite da parte del contribuente ed approva il relativo Modello denominato Ipea, già disponibile sul sito web, da trasmettere all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica. (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 164492, 12/10/2016)

## **DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE**

Il Governo, con un provvedimento di urgenza, ha varato il D.L. 193/2016, recante diverse modifiche al sistema tributario; il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre ed è entrato in vigore il medesimo giorno.

Nella tabella che segue si schematizza il contenuto del provvedimento, fornendo maggiore dettaglio delle previsioni che riguardano gli adempimenti operativi di imprese e professionisti.

01	<b>SOPPRESSIONE DI EQUITALIA</b> L'articolo 1 dispone - a decorrere dal 1° luglio 2017 - lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Mef. Il personale è trasferito al nuovo ente. Entro il 30 aprile 2017, l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.
02	<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE</b> L'articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2016 al 1° giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Si consente agli enti locali di continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale. In ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.
03	<b>POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE</b> L'articolo 3 consente all'Agenzia delle entrate: <ul style="list-style-type: none"><li>• di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale;</li><li>• di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità.</li></ul> Si consente al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.

## **04 DISPOSIZIONI RECANTI MISURE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE**



	<p>L'articolo 4 stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi Iva l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di 2 nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni 3 mesi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;</li><li>2. la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.</li></ol> <p>L'Agenzia delle entrate successivamente elabora e incrocia i dati e, dopo un mese, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati.</p>
1	<p><b>Comunicazione dati fatture emesse e ricevute</b></p> <p>Con la modifica dell'articolo 21, D.L. 78/2010 si prevede che i soggetti passivi Iva trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate, <b>ogni 3 mesi</b> (scadenze: 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio), <b>i dati di tutte le fatture emesse e ricevute</b> nel trimestre di riferimento, <b>includere le bollette doganali</b>, nonché i dati delle relative variazioni.</p> <p>La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;</li><li>b) la data e il numero della fattura;</li><li>c) la base imponibile;</li><li>d) l'aliquota applicata;</li><li>e) l'imposta;</li><li>f) la tipologia dell'operazione.</li></ol> <p>Per tali operazioni gli obblighi di conservazione (previsti dall'articolo 3, D.M. del 17 giugno 2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio.</p> <p>Si ricorda che la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione con l'invio <i>online</i> delle fatture destinate alla PA mediante il c.d. Sistema di interscambio (Sdl).</p> <p>Il D.Lgs. 127/2015 ha previsto la possibilità di utilizzare il Sistema di interscambio anche per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle fatture emesse e ricevute nei confronti di privati; a tale riguardo, l'Agenzia delle entrate ha emanato appositi provvedimenti per la trasmissione opzionale delle fatture e dei corrispettivi (provvedimenti n. 182070 e n. 182017 del 28 ottobre 2016).</p>
2	<p><b>Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva</b></p> <p>Il nuovo articolo 21-bis, D.L. 78/2010 stabilisce che, con gli stessi termini e le stesse modalità previste dall'articolo 21, devono essere <b>comunicati i dati delle liquidazioni periodiche Iva</b>.</p> <p>Sono inoltre richiamate le norme che disciplinano le modalità per il calcolo e il versamento dell'imposta. Rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell'Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.</p> <p>In particolare sono richiamate le norme che disciplinano le dichiarazioni Iva e i versamenti periodici, compresi quelli dei contribuenti minori (articolo 1, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 100/1998), quelli relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive (articolo 73, comma 1, lettera e), D.P.R. 633/1972) e quelli eseguiti dagli enti e dalle imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese, nonché dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori di cose per conto terzi (articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972).</p> <p>Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Tale comunicazione dovrà essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono invece esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che nel corso dell'anno le condizioni di esonero vengano meno.</p> <p>Ciascun soggetto passivo presenta un'unica comunicazione per periodo, anche in caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività.</p>
2	<p><b>Il controllo incrociato dei dati e gli effetti</b></p> <p>L'Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario:</p>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• gli esiti derivanti dall'esame dei dati trasmessi relativi alle fatture (controllo incrociato con le corrispondenti fatture registrate dai rispettivi clienti e fornitori);</li><li>• la coerenza tra i dati delle fatture e le corrispettive liquidazioni calcolate e comunicate;</li><li>• la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione.</li></ul> <p>Sono messi a disposizione anche gli elementi e le informazioni utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione e stima dei medesimi. Le modalità di attuazione di tali norme sono state disciplinate da diversi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>A questo punto il contribuente può:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fornire i chiarimenti necessari;</li><li>• segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente;</li><li>• versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, il quale consente la riduzione delle sanzioni.</li></ul> <p>Si prevede infine l'applicazione della norma che consente all'Agenzia delle entrate di verificare l'effettivo versamento dell'Iva anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, indipendentemente dalla condizione dell'esistenza del pericolo per la riscossione.</p>
2	<b>Credito di imposta di 100 euro</b> Il nuovo articolo 21-ter, D.L. 78/2010 attribuisce a favore dei soggetti in attività nel 2017 un credito d'imposta per il sostenimento dei costi dovuti all'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni Iva periodiche, previste dagli articoli 21 e 21-bis. Il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"><li>• è pari a 100 euro;</li><li>• è riconosciuto ai soggetti che nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro;</li><li>• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap;</li><li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018;</li><li>• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.</li></ul>
	<b>Ulteriore credito di imposta di 50 euro</b> Per i soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalità di cui all'articolo 21, nonché, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015) è attribuito un ulteriore credito d'imposta di 50 euro.
3	<b>Sanzioni</b> Il comma contiene la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione di quanto stabilito nei sopra descritti articoli 21 e 21-bis, D.L. 78/2010, mediante l'aggiunta di due commi all'articolo 11, D.Lgs. 471/1997, il quale contiene la disciplina delle sanzioni tributarie non penali. <b>Violazioni su trasmissione fatture</b> Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro. Non si applica la disciplina prevista dall'articolo 12, D.Lgs. 472/1997, in caso di concorso e continuazione della violazione di norme tributarie: pertanto le sanzioni per le singole fatture omesse o errate si devono sommare singolarmente. <b>Violazioni su trasmissioni liquidazioni Iva</b> Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione prevista dall'articolo 21-bis, si applica una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
4 5	<b>Abrogazione di altre comunicazioni (spesometro, intrastat, black list) e termine per la dichiarazione annuale Iva</b> Il comma 4 stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 2017 della disciplina sopra descritta. Dalla medesima data sono eliminati i seguenti adempimenti:



	<ul style="list-style-type: none"><li>• comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing (articolo 7, comma 12, D.P.R. 605/1973);</li><li>• presentazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli degli elenchi riepilogativi degli acquisti e dei servizi intracomunitari ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro (articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993);</li><li>• comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. <i>black list</i> (articolo 1, commi da 1 a 3, D.L. 40/2010). Tale adempimento è soppresso a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (comma 5).</li></ul> <p><b>Termine per l'invio della dichiarazione annuale Iva</b></p> <p>In tema di termine per la trasmissione della dichiarazione Iva annuale (articolo 8, D.P.R. 322/1998) si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la dichiarazione del 2016 dovrà essere trasmessa entro il mese di febbraio 2017;</li><li>• la dichiarazione degli anni dal 2017 in avanti dovrà essere trasmessa entro il mese di aprile.</li></ul>
6	<p><b>Trasmissione telematica dei corrispettivi</b></p> <p>Il comma 6 interviene a modificare il D.Lgs. 127/2015, in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici;</li><li>• con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici (articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015);</li><li>• è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.</li></ul>
7	<p><b>Depositi Iva</b></p> <p>Il comma 7, con modifiche che decorrono dal 1° aprile 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• amplia le fattispecie di introduzione nel deposito Iva che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta;</li><li>• interviene sulle modalità di assolvimento dell'Iva all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria.</li></ul> <p>In particolare, sono eliminate le distinzioni attualmente previste in relazione alle operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta e ai soggetti che possono effettuare tali operazioni. In tal modo si realizza la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi Iva, incluse quelle realizzate da cedenti nazionali, rafforzando la finalità propria del deposito di differire il presupposto impositivo.</p> <p>Con riferimento ai beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, la nuova formulazione che riguarda anche i beni introdotti in virtù di una cessione realizzata da cedenti nazionali, dispone che l'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito Iva, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione.</p> <p>La relazione governativa afferma che in tal modo il passaggio di un deposito Iva di beni di provenienza comunitaria non comporta più una modalità di assolvimento dell'imposta sostanzialmente differente rispetto a quella prevista per i beni oggetto di importazione senza l'introduzione di un deposito Iva, nel rispetto della reale finalità del regime sospensivo accordato a tale istituto.</p> <p>Il soggetto responsabile dell'imposta dovuta all'atto dell'estrazione del deposito Iva di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito – un soggetto che in virtù delle procedure autorizzatorie attualmente previste presenta caratteri di affidabilità – il quale dovrà effettuare il relativo versamento in nome e per conto del soggetto estrattore. Quest'ultimo recupera l'imposta con le ordinarie modalità legate all'esercizio del diritto alla detrazione. Per effetto di tali modifiche si punta a contrastare più efficacemente i fenomeni di frode legati ad un utilizzo indebito dei depositi Iva.</p>



		<p>Sono previsti obblighi di comunicazione da parte del gestore del deposito al momento dell'estrazione.</p> <p>Viene previsto, infine, che la violazione da parte del gestore del deposito Iva degli obblighi di versamento e comunicazione sia valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione.</p>
05		<p><b>DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE</b></p> <p>L'articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta e Iva) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con uno speciale meccanismo di compensazione.</p>
	1	<p><b>Dichiarazione entro il termine per l'accertamento</b></p> <p>Il comma 1 modifica il D.P.R. 322/1998 agli articoli 2 (dichiarazione Irpef e Irap) e 8 (dichiarazione Iva) estendendo la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre l'anno.</p> <p>In particolare, con riferimento all'articolo 2, la norma:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• da un lato conferma che se il credito o il maggior credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, lo stesso può essere utilizzato in compensazione (comma 8);</li><li>• dall'altro, dispone che se il credito emerge da una dichiarazione integrativa presentata oltre detto termine può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Si prevede inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa devono essere indicati il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione, al fine di consentire il controllo dell'effettivo utilizzo (comma 8-bis).</li></ul>
	2	<p><b>Proroga dei termini per l'accertamento</b></p> <p>La normativa vigente (articolo 1, comma 640, Legge di Stabilità 2015) prevede che ove sia presentata una dichiarazione integrativa (ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del richiamato D.P.R. 322/1998) e in tutti i casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, i termini per l'accertamento e per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni.</p> <p>La norma in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aggiunge il riferimento al nuovo comma 6-bis dell'art. 8 (integrazione della dichiarazione Iva);</li><li>• interviene al fine di meglio precisare che la riapertura dei termini di accertamento opera limitatamente ai "soli" elementi oggetto dell'integrazione, dovendosi per tali ultimi intendere unicamente gli specifici elementi non contenuti o indicati in maniera scorretta nella dichiarazione originariamente presentata dal contribuente e aggiunti o rettificati in sede di dichiarazione integrativa.</li></ul>
06		<p><b>ROTTAMAZIONE CARTELLE</b></p> <p>L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015.</p> <p>In particolare, con le disposizioni in esame il debitore estingue tali debiti pagando solo le somme iscritte nel ruolo a titolo di capitale e gli interessi legali, nonché le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione.</p> <p>Per accedere all'agevolazione si deve provvedere al pagamento integrale, anche dilazionato entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, D.P.R. 602/1973.</p>
07		<p><b>RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E NORME COLLEGATE</b></p> <p>Si riaprono i termini per esperire la procedura di <i>voluntary disclosure</i> in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L.) al 31 luglio 2017.</p> <p>Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali interne.</p>
08		<p><b>FINANZIAMENTO DEL FONDO OCCUPAZIONE</b></p>



		Si dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, L. 92/2012, e successive modificazioni.										
09		<b>PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALLA MISSIONE DI SUPPORTO SANITARIO IN LIBIA E ALLA MISSIONE DELLE NAZIONI UNITE UNSMIL</b> Si autorizza, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di una somma di circa 17 milioni di euro per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia (operazione "Ippocrate").										
10		<b>FINANZIAMENTO INVESTIMENTI FS</b> Si autorizza la spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018 quale contributo al Contratto di programma con la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI Spa).										
11		<b>MISURE URGENTI PER IL TRASPORTO REGIONALE</b> Si attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno - EAV Srl. La società EAV è chiamata a definire un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie. È inoltre assegnato un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 alla Regione Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia Spa. Sono infine dettate le disposizioni per la copertura degli oneri.										
12		<b>MISURE URGENTI A FAVORE DEI COMUNI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA</b> L'articolo 12 dispone misure finanziarie a favore dei Comuni coinvolti in materia di accoglienza di stranieri.										
13	1	<b>RIFINANZIAMENTO FONDO PMI</b> Si dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2010", a titolarità del Mise.										
	2 3 4	<b>MISURE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'AGROALIMENTARE</b> I commi intervengono in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo: • (comma 2) che le garanzie a prima richiesta concesse da Ismea potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di ciascun intervento pari a 15.000 euro, soglia entro la quale può essere configurato un aiuto <i>de minimis</i> nel settore agricolo. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni per l'anno 2016; • (comma 3) che Ismea possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; al momento l'ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; • (comma 4) di consentire ad Ismea di utilizzare le risorse residue derivanti dall'attuazione del regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari per l'attuazione degli interventi finanziari richiamati dal comma 3.										
14		<b>POTENZIAMENTO DI TAX CREDIT PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO</b> L'articolo 14 incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo di spesa per il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico previsto dalla Legge Finanziaria per il 2008.										
15		<b>DISPOSIZIONI FINANZIARIE</b> Il comma 1, articolo 15 incrementa il Fondo per interventi strutturati di politica economica (F.I.S.P.E.), come indicato in tabella:										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Annualità</th> <th>Milioni di euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>4.260,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>4.185,5</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3.270,0</td> </tr> <tr> <td>dal 2020</td> <td>2.970,0</td> </tr> </tbody> </table>	Annualità	Milioni di euro	2017	4.260,0	2018	4.185,5	2019	3.270,0	dal 2020	2.970,0
Annualità	Milioni di euro											
2017	4.260,0											
2018	4.185,5											
2019	3.270,0											
dal 2020	2.970,0											



16	<b>ENTRATA IN VIGORE</b> L'articolo 16 dispone in ordine alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fissandola al giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 24 ottobre 2016.
----	---

## **GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2016**

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2016. L'acconto può essere determinato con due differenti metodologie:

1. **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2015;
2. **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l'anno 2016 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia potrà irrogare le sanzioni nella misura del 30% (ridotto al 10% se viene pagato l'avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando il *fac simile* allegato alla presente comunicazione.

In merito al calcolo degli acconti si rammenta che:

- la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta netta del 2015, l'imposta netta corrisponde al rigo "differenza" del quadro RN del modello Unico 2016. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal mese di giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto nel mese di novembre.
- la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta netta del 2015, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Unico 2016, tale totale va suddiviso in due quote, il 40% da pagarsi, con eventuale rateazione, a partire dal mese di giugno ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre.
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta netta del 2015, rigo "Irap dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Unico 2016.

## **Cedolare secca**

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef, cambia la misura dell'acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

In particolare si rammenta che non sono obbligati al versamento dell'acconto 2015 sulla cedolare secca i contribuenti che nel corso dell'anno decidono, con riferimento al reddito dei propri immobili, di passare dal regime della cedolare secca alla tassazione ordinaria e viceversa.

Ricordiamo inoltre che, limitatamente al quadriennio 2014/2017, i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato applicano la aliquota del 10%. Tale aliquota verrà innalzata da gennaio 2018 alla misura del 15%.

## **Gli acconti per gli altri tributi da dichiarazione**

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette.

## **Compensazione**

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad € 700.000,00 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).





Si ricorda che anche per la compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap vige l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l'eccedenza dei 15.000, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Infine va sottolineato l'obbligo di invio telematico del modello anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

Tipo di F24	Modalità di presentazione
<b>Regole valide sia per i privati che per i partita Iva</b>	
F24 con compensazione a saldo zero	→ Entratel o <i>Fisconline</i>
<b>Regole nuove per i privati</b>	
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall'importo)	→ Entratel o <i>Fisconline</i> <i>Home banking</i> convenzionati
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale superiore a € 1.000)	→ Entratel o <i>Fisconline</i> <i>Home banking</i> convenzionati
<b>Regola valida solo per i privati</b>	
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a € 1.000)	→ Libera (anche cartacea)

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

**firma**



## I formulari operativi

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

### RICHIESTA DI RICALCOLO ACCONTI (da inviare allo Studio entro il ... / 11 / 2016)

Dati del contribuente

Spettabile Studio

#### Oggetto: RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER L'ANNO 2016

Facendo seguito alle comunicazioni dello Studio ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l'applicazione del metodo "storico" di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle entrate, con la presente:

- richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30.11.2016 tenendo conto delle seguenti circostanze:
  - drastica riduzione del reddito imponibile;
  - drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di .....
  - altro .....
- richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30.11.2016 per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli .....,00 euro
- .....

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data ..... /11/ 2016

Firma .....



## **SALDO 2016 IMU E TASI**

Si ricordano le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

### **Versamenti**

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2015), mentre il conguaglio a saldo è determinato sulla base delle aliquote 2016, se approvate entro il termine del 28.10 (in caso contrario anche il saldo viene calcolato sulla base delle aliquote 2015).

	<b>scadenza</b>	<b>Parametri di calcolo</b>
Acconto 2016	16 giugno 2016	Aliquote 2015
Saldo 2016	16 dicembre 2016	Aliquote 2016 (se approvate entro 28.10)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso); nel qual caso nulla sarà dovuto a conguaglio a dicembre. Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

<b>Codice tributo Imu</b>	<b>Immobile</b>	<b>Destinatario versamento</b>
<b>3912</b>	Abitazione principale e pertinenze	Comune
<b>3914</b>	Terreni	Comune
<b>3916</b>	Aree fabbricabili	Comune
<b>3918</b>	Altri fabbricati	Comune
<b>3925</b>	Fabbricati D	Stato
<b>3930</b>	Fabbricati D (incremento)	Comune

<b>Codice tributo Tasi</b>	<b>Immobile</b>	<b>Destinatario versamento</b>
<b>3958</b>	Abitazione principale e pertinenze	Comune
<b>3959</b>	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
<b>3960</b>	Aree fabbricabili	Comune
<b>3961</b>	Altri fabbricati	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

### **Le aliquote applicabili**

#### **⇒ Imu**

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

#### **⇒ Tasi**

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:



- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
  - la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali di lusso);
  - è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione fosse già stata in passato deliberata per il 2015;
  - per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.
- Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo regolamenti Imu e Tasi.

## I soggetti passivi

### ⇒ Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

### ⇒ Tasi

Al soli fini Tasi, l'imposta è dovuta

- sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu)
- che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore. Se l'inquilino/comodatario abita l'immobile, non dovrà versare Tasi (il possessore, al contrario, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu che la Tasi)

## Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune. Dal 2016 l'abitazione principale, già esente da Imu, diviene esente anche dalla Tasi.

	Imu	Tasi
Fabbricati	Sì	Sì



Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	→	No (solo A/1, A/8, A/9)	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	→	No	Sì
Aree fabbricabili	→	Sì	Sì
Terreni agricoli	→	Sì	No

## ⇒ Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004. I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

Si ricorda che dal 2016 è possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

## ⇒ Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare 9 del 1993 (quella a cui si faceva riferimento per l'ICI, così come per l'IMU sino al 2014). Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale.
- viene confermata l'esenzione per i terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della Legge 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna)
- per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti.
- viene confermata l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

## ⇒ Aree edificabili

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.



## **REGIMI CHE PREVEDONO LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI FATTURE E CORRISPETTIVI EMANATI I PROVVEDIMENTI.**

Con il D.Lgs. 127/2015 viene data attuazione a quella parte di Legge Delega di riforma del sistema fiscale (la L. 23/2014) che disciplina la "Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici".

Con il successivo Decreto del Mef del 4 agosto 2016 viene attribuita concreta attuazione – con effetto a partire dal prossimo 1° gennaio 2017 – a talune norme contenute nel citato D.Lgs. 127/2015, con particolare riferimento alle nuove modalità semplificate di controlli a distanza da parte dell'Amministrazione finanziaria e alle caratteristiche del regime premiale che viene riconosciuto ai contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti, a fronte dell'opzione consistente nella trasmissione telematica dei dati contenuti nelle fatture.

È invece con il provvedimento direttoriale datato 30 giugno 2016 che, sempre in applicazione del D.Lgs. 127/2015 di recepimento della Legge Delega, vengono definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici.

È in questo scenario normativo in rapida evoluzione che lo scorso 28 ottobre 2016 hanno trovato pubblicazione due ulteriori provvedimenti direttoriali che vanno ad aggiungersi ai precedenti per completare una disciplina che vedrà la luce dal prossimo 1° gennaio 2017.

Detti provvedimenti rivestono una particolare importanza soprattutto perché definiscono, per ciascun regime, le modalità di opzione, i termini e le regole tecniche di trasmissione telematica dei dati, nonché le condizioni relative al trattamento e alla sicurezza dei dati.

Si tratta in particolare di:

- provvedimento direttoriale n. 182070 del 28 ottobre 2016 relativo all'opzione per il regime che prevede la trasmissione telematica all'Agenzia dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- provvedimento direttoriale n. 182017 del 28 ottobre 2016 relativo all'opzione per il regime che prevede la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia dei dati dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto.

### **Opzione per il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi**

Con i primi dei provvedimenti emanati di recente (il n.182017) vengono stabilite le modalità di **memorizzazione** e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le operazioni che dovranno essere certificate mediante appositi "Registratori telematici" da parte di quei soggetti (commercianti al minuto) che ad oggi certificano le proprie operazioni mediante emissione di scontrino e/o ricevuta fiscale. Si tratta, quindi di uno dei provvedimenti direttoriali emanati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 2, D.Lgs. 127/2015.

L'accesso a tale "disciplina" è regolato da una vera e propria **opzione** che, secondo quanto evidenziato nel provvedimento, presenta le seguenti **caratteristiche**:

- è esclusivamente telematica;
- va effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 2016 (anno solare che precede quello di entrata in vigore del nuovo regime di memorizzazione e **trasmissione telematica** dei corrispettivi);
- dura 5 anni e, in assenza di revoca (da esercitarsi anch'essa con modalità esclusivamente telematiche entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di compimento del quinquennio) si estende per un altro **quinquennio**.

Per poter rendere effettiva l'**opzione** sarà come detto necessario dotarsi di "Registratori telematici" ovvero strumenti tecnologici costituiti da componenti *hardware* e *software* atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input e per i quali si dovrà attendere uno specifico provvedimento di approvazione subordinato alla valutazione di **conformità** degli organi competenti previsti dall'articolo 5 del D.M. 23 marzo 1983.

Per agevolare, anche sotto il profilo economico gli operatori, è previsto che anche i registratori di cassa attualmente in uso o in ancora in dotazione ai rivenditori di tali apparecchi, potranno essere "adattati" per espletare le nuove funzioni.

Per converso, il "Registratori telematici" di nuova generazione potranno essere utilizzati per certificare le operazioni anche da parte di chi non avrà interesse ad optare per il nuovo regime in commento. Infine, le agevolazioni. Chi opterà per la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi, verrà, secondo quanto previsto dal comma 1 articolo 2, D.Lgs. 127/2015, esonerato dagli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972. Resta in ogni caso l'obbligo di



emissione della fattura su richiesta del cliente, come richiesto dalle disposizioni contenute dall'articolo 22 del Decreto Iva.

## Opzione per il regime della trasmissione telematica delle fatture

Il secondo dei provvedimenti recentemente approvati (il n. 182070) riguarda, invece, l'opzione che potrà essere esercitata dai soggetti passivi interessati ad applicare il regime che prevede la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute. Si tratta dell'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015. Sia per decorrenza che per modalità di esercizio dell'opzione valgono sostanzialmente le regole esplicitate con riferimento al precedente Provvedimento direttoriale, anche se in relazione al presente regime che riguarda le operazioni certificate mediante fattura l'Agenzia delle entrate ha già messo a disposizione, fin dallo scorso 1° luglio, un servizio gratuito per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

Il regime in commento prevede, secondo quanto previsto dai paragrafi 1 e 4 del provvedimento n. 182070:

- con riferimento ai contenuti, la trasmissione, in forma distinta, delle informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25, D.P.R. 633/1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative note di variazione;
- con riferimento alle tempistiche, la trasmissione con cadenza trimestrale entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (viene al tal proposito precisato che la comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo).

## **LAVORO ACCESSORIO MEDIANTE VOUCHER: LA NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA**

A decorrere dall'8 ottobre 2016, in virtù di quanto previsto dal c.d. correttivo *Jobs Act* (D.Lgs. 185/2016) è in vigore il nuovo obbligo di comunicazione preventiva alla DTL in caso di utilizzo del lavoro accessorio mediante *voucher*, da effettuarsi entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione.

Prima di entrare nel merito delle novità apportate, si coglie l'occasione per riepilogare le condizioni di legittimità per l'utilizzo del lavoro accessorio.

Con tale definizione si intende l'insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) per anno civile. Se il committente è imprenditore o professionista, per ciascuno lavoratore è possibile utilizzare prestazioni accessorie nel limite di 2.000 euro, sempre per anno civile.

Inoltre, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

In agricoltura vige una specifica regolamentazione. Il lavoro mediante *voucher*, sempre nei limiti reddituali indicati, è ammissibile solo per:

- a) attività lavorative di natura occasionale, rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale, effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- b) attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Non vi sono, oltre alle limitazioni reddituali sopra elencate, ulteriori condizioni generali di legittimità legate al tipo di attività o al vincolo gerarchico o organizzativo: non importa se le prestazioni richiedano una direzione tipica del lavoro subordinato ovvero siano funzionali esclusivamente alla realizzazione di un risultato tipico delle prestazioni di lavoro autonomo, l'importante è non superare le soglie reddituali.

Vi è solo un divieto a cui prestare attenzione: la normativa di riferimento (articolo 48, D.Lgs. 81/2015)

esclude il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non ancora emanato nonostante il termine previsto fosse sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.

81/2015. In assenza di specificazioni, è opportuna prudenza evitando assolutamente l'utilizzo dei *voucher* in appalti dove le prestazioni sono rese presso il committente.

## La nuova comunicazione preventiva

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 185/2016, a decorrere dall'8 ottobre 2016 è in vigore la nuova comunicazione preventiva alla DTL, da effettuarsi almeno 60 minuti prima della prestazione di lavoro accessorio.



La novella normativa prevede infatti che, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.

Al momento dell'entrata in vigore, non sono state emanate circolari esplicative sulla materia, quanto mai necessarie visto che non si conosceva né l'indirizzo mail né l'sms a cui inviare la comunicazione. In questa fase di confusione – l'inapplicabilità operativa si accompagnava a una piena vigenza, in quanto il decreto del Ministero era una mera facoltà e non una condizione per l'entrata in vigore – molte DTL hanno comunque richiesto la comunicazione mediante invio a indirizzi mail istituzionali delle singole sedi, altre hanno sospeso l'operatività della comunicazione a una circolare esplicativa del Ministero del lavoro.

Soltanto con la circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, emanata 9 giorni dopo l'entrata in vigore dell'obbligo, sono state emanate le prime lacunose indicazioni da parte del nuovo soggetto che sostituisce in molte funzioni amministrative il Ministero del lavoro.

La circolare prevede che tutti gli imprenditori, agricoli e non agricoli, e i professionisti, per attivare una prestazione di lavoro accessorio, devono obbligatoriamente procedere all'invio di un'e-mail, anche non certificata, a uno dei nuovi indirizzi appositamente creati, in base alla sede territoriale competente.

L'indirizzo e-mail è strutturato nella forma *voucher* XXXX@ispettorato.gov.it, dove le XXXX stanno a indicare la Provincia competente per territorio rispetto alla prestazione che si andrà a utilizzare.

L'oggetto indicato nell'e-mail deve contenere almeno il codice fiscale e la ragione sociale del datore di lavoro, dati che poi devono essere riportati anche all'interno dell'e-mail stessa.

Non è prevista la possibilità di inserire allegati di alcun tipo.

Inoltre, gli imprenditori non agricoli e i professionisti, nell'e-mail, devono riportare, quali elementi minimi obbligatori:

- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- il giorno di inizio della prestazione;
- l'ora di inizio e di fine della prestazione;

Nel caso di imprenditori agricoli, nella comunicazione devono essere inseriti:

- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni.

È opportuno ribadire che la nuova procedura si affianca e non sostituisce gli obblighi di comunicazione all'Inps, necessari per abbinare i *voucher* ai lavoratori e la cui assenza comporta l'applicazione della maxi sanzione per lavoro nero.

## Nuovi chiarimenti

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, ha recentemente diramato, con la nota n. 20137 del 2 novembre 2016, alcune risposte ai molti dubbi legati al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio. Con tutta probabilità, seguiranno nuove risposte ai dubbi rimasti inevasi.

Tra i chiarimenti forniti, in particolare si evidenziano le seguenti risposte (numerazione originale delle FAQ ministeriali):

1) Il Ministero ritiene che, nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l'attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì, i committenti non agricoli o professionisti possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata. Dal tenore della risposta, non sembra essere possibile comunicare periodi non superiori alla settimana, anche se il Ministero, più che affermare una regola generale, risponde a un quesito stretto sulla settimana.

3) Il prestatore che svolge l'attività in un'unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – può effettuare un'unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.

4) La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa;
- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
- se si anticipa l'orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
- se si posticipa l'orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;





- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'attività lavorativa ulteriore;
  - se il lavoratore termina anticipatamente l'attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
  - se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.
- 5) Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell'obbligo di comunicare entro 60 minuti dall'inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all'articolo 49, comma 3, penultimo periodo, D.Lgs. 81/2015 e dà luogo, pertanto, all'applicazione della relativa sanzione.
- 6) Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell'Inps né la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima.
- 8) La comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell'impresa ai sensi della L. 12/1979, purché vi sia l'indicazione anche nell'oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher.
- 9) Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.
- 10) La sede competente dell'Ispettorato dove inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Eventuali errori non determinano conseguenze: secondo il Ministero, se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa, il committente potrà comunque comprovare l'adempimento dell'obbligo.

## **5 PER MILLE A ISCRIZIONE AUTOMATICA ANCHE PER IL SETTORE DELLA CULTURA**

Con precedente informativa pubblicata nella circolare di settembre abbiamo dato conto delle novità introdotte all'istituto del 5 per mille dal D.P.C.M. datato 7 luglio 2016, che attua le previsioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, a seguito delle quali tale istituto ha assunto il profilo di una forma stabile di finanziamento, a regime, non più quindi soggetta a proroghe o rinnovi annuali.

Detto provvedimento apporta - con decorrenza dall'esercizio finanziario 2017 - significative modifiche al precedente D.P.C.M. 23 aprile 2010, che negli ultimi anni ha regolato le attività di quegli enti di volontariato e associazioni sportive che hanno inteso richiedere ai contribuenti di destinare loro una parte della propria Irpef (il 5 per mille, appunto) operando tale scelta in dichiarazione dei redditi.

In scia al richiamato provvedimento è apparso nella G.U. n. 209 del 7 settembre scorso il successivo D.P.C.M. 28 luglio 2016, dedicato al tema della devoluzione del 5 per mille con riferimento a quegli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Tale decreto, che sostituisce in toto il precedente D.P.C.M. del 30 maggio 2012, si ispira anch'esso ai nuovi criteri di automatismo e trasparenza introdotti dalla Legge di Stabilità 2015, seppur con talune specificità. Anche per il finanziamento alla cultura le nuove regole decorrono dall'esercizio finanziario 2017 e prevedono i medesimi automatismi nelle fasi successive all'iscrizione e nelle regole di rendicontazione, recentemente introdotti per volontariato e associazionismo sportivo.

## **USCITA DAL VIES: COMPORTAMENTI DA VALUTARE PER CHI NON OPERA STABILMENTE CON L'ESTERO**

L'invio ai contribuenti delle lettere che comunicano la cancellazione dall'archivio Vies, annunciato dall'Agenzia delle entrate con il **Comunicato Stampa del 3 ottobre scorso**, apre a tutta una serie di valutazioni circa il comportamento da adottare a seguito della intervenuta cancellazione da parte dell'ufficio.

### **Cancellazione d'ufficio**

Ai sensi dell'articolo 35, comma 7-bis, D.P.R. 633/1972 "si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita Iva dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo".



È bene ricordare che l'effettiva estromissione dagli elenchi Vies avverrà solo una volta trascorsi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione di cancellazione, potendo, il contribuente interessato a mantenere l'iscrizione, fornire, in questo lasso di tempo, la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare.

Altra informazione rilevante è che, una volta estromesso in via definitiva dagli elenchi, il contribuente ha sempre la possibilità di chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica mediante utilizzo dell'applicazione "Fisconline" o il sistema "Entratel" oppure rivolgendosi a intermediari abilitati (il proprio consulente).

A fronte delle conseguenze sopra descritte, le scelte che si pongono dinanzi al contribuente che abitualmente non effettua operazioni (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi) da e verso soggetti stabiliti in Paesi appartenenti all'Unione Europa sono sostanzialmente 2:

1. lasciare che la cancellazione abbia effetto e non procedere ad alcuna iscrizione;
2. lasciare che la cancellazione abbia effetto e procedere a una nuova iscrizione negli elenchi a titolo "cautelativo".

La scelta dell'una o dell'altra soluzione non è priva di effetti, in particolare alla luce delle "conseguenze" che in caso di operazioni con operatori comunitari (soprattutto passive cioè di acquisto di un bene o del ricevimento di una prestazione di servizi da parte di un soggetto nazionale) si producono in capo al contribuente.

#### ⇒ Assenza di iscrizione al Vies

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, nel caso di operatore non iscritto negli elenchi Vies l'acquisto si considera effettuato in veste "privata", e, quindi, non vanno posti in essere gli adempimenti richiesti nel caso di acquisto effettuato in veste di soggetto passivo Iva (integrazione del documento con l'Iva italiana, doppia registrazione, inclusione dell'operazione negli elenchi intrastat, etc.) ; nella situazione in commento, nella pratica si possono riscontrare diverse situazioni, legate ad diverso comportamento adottato dal cedente o prestatore comunitario:

- il cedente o prestatore comunitario si avvede della mancata inclusione del soggetto acquirente o committente negli elenchi Vies e quindi procede ad assoggettare l'operazione a Iva nel Paese di origine (in questo caso il soggetto acquirente o committente nazionale considera l'acquisto non territorialmente rilevante agli effetti dell'Iva nazionale e lo registra semplicemente in prima nota ai fini della deduzione del costo);
- il cedente o prestatore comunitario non si avvede della mancata inclusione del soggetto acquirente o committente negli elenchi Vies e quindi tratta l'operazione come se fosse una cessione intracomunitaria di beni non imponibile ex articolo 41, D.L. 331/1993 piuttosto che una prestazione di servizi scambiata tra soggetti passivi Iva, territorialmente rilevante nel Paese di destinazione del servizio ai sensi dell'articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972 (anche in questo caso, seppur con qualche perplessità in più, in base alla posizione assunta dall'Agenzia delle entrate il soggetto acquirente o committente nazionale dovrebbe considerare l'acquisto non territorialmente rilevante agli effetti dell'Iva nazionale e registrarlo semplicemente in prima nota ai fini della deduzione del costo).

In presenza di soggetti che non operano stabilmente con l'estero, quindi, le descritte situazioni si verificano ogni qualvolta il contribuente si trovi nelle condizioni di effettuare acquisti sporadici, spesso di ridotto importo (caso tipico è l'acquisto sui portali di *google*, *amazon*, *e-price*, per citarne alcuni) per i quali non ha né il tempo né la convenienza a valutare un percorso di preventiva iscrizione telematica agli elenchi del Vies, al quale si aggiungono tutti gli adempimenti ulteriori legati alla effettuazione di operazioni intracomunitarie. Il sacrificio in questi casi è rappresentato dall'Iva estera che il contribuente si vede addebitare (quantomeno nel primo caso sopra descritto) in quanto "riconosciuto" come operatore privato dal soggetto passivo comunitario che pone in essere l'operazione, imposta che evidentemente non può detrarre.

#### ⇒ Iscrizione al Vies in via "cautelativa"

Laddove invece il contribuente, in relazione agli acquisti sporadici e occasionali ricevuti da soggetti comunitari, desidera assumere sempre e in ogni caso la veste di soggetto passivo ai fini Iva, con conseguente neutralità dell'Iva nazionale assolta mediante applicazione del *reverse charge* (cioè, ovviamente, in assenza di limitazione al diritto alla detrazione sugli acquisti), lo stesso dovrà necessariamente procedere alla preventiva iscrizione negli elenchi Vies.

Tale scelta, tuttavia, comporta conseguenze sotto il profilo operativo: è probabile che per effetto del meccanismo di automatica "esclusione" dagli elenchi in caso di inattività per almeno un anno (il riferimento contenuto nell'articolo 35, comma 7-bis, D.P.R. 633/1972 è a quattro trimestri consecutivi, nel caso di mancati acquisti con operatori comunitari lo stesso si veda costretto a ripetere la procedura di iscrizione



telematica negli elenchi Vies, con conseguente aggravio di adempimenti (oltre che di costi se tale pratica viene affidata ad un intermediario abilitato).

Consapevoli delle conseguenze sopra descritte, pertanto, i contribuenti che hanno ricevuto o stanno ricevendo le lettere di esclusione in precedenza richiamate, dovranno decidere quale comportamento adottare.

Per quanti avessero ricevuto o riceveranno le predette lettere con le quali si comunica la cancellazione dagli elenchi Vies, si prega di contattare lo Studio per ogni ulteriore chiarimento.

## **IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRAP E LA SOGGETTIVITÀ PASSIVA**

Con l'approssimarsi della scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte per il periodo 2016, scadente il prossimo 30 novembre, avvertiamo la rispettabile Clientela che vi possono essere delle novità in materia di Irap.

Si tratta, come accaduto frequentemente negli ultimi anni, di seguire l'evoluzione giurisprudenziale della Cassazione in tema di soggettività passiva del tributo.

### **Le possibili situazioni e le ricadute**

Infatti, negli ultimi mesi sono state analizzate alcune situazioni che potrebbero interessare alcuni Clienti. In particolare, potrebbe accadere che:

- alcune posizioni siano da escludere dal tributo, con la conseguenza che non si dovrà effettuare alcun versamento in acconto, oltre a procedere al recupero di quanto già versato nel passato;
- alcune posizioni siano da assoggettare al tributo, con la conseguenza che si dovrà effettuare il versamento ed eventualmente pensare a come rimediare ad omissioni passate;
- alcune posizioni siano ancora incerte, con la conseguenza che conviene effettuare i versamenti (cautelativamente) e procedere poi ad una istanza di rimborso.

### **Il messaggio consolidato (da applicare alla specifica realtà)**

Già da tempo, la Cassazione (sentenza n. 3676/2007) aveva affermato che il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività di lavoro autonomo sussiste tutte le volte in cui il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo la comune esperienza, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione;
- oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (presenza di dipendenti, collaboratori o soggetti esterni con partita Iva che apportino in modo continuativo un contributo nello svolgimento di incombenze tipiche dell'attività).

I medesimi principi sono poi stati estesi anche alle imprese individuali, mentre si considerano sempre soggetti a Irap gli imponibili prodotti dalle società commerciali e dagli enti collettivi per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, come gli studi associati (Cassazione n. 7291/2016).

### **Le casistiche più recenti**

Nella tabella che segue indichiamo le più recenti evoluzioni della Cassazione che possono aiutare a risolvere le casistiche pratiche.

<b>Ammontare dei compensi percepiti</b>	<b>Cassazione n. 547/2016 e n. 4929/2012</b> L'ammontare dei compensi percepiti da un lavoratore autonomo è di per sé irrilevante ai fini della soggettività passiva. Pertanto, in mancanza degli altri elementi non si deve versare il tributo.	<b>No Irap</b>
<b>Compensi erogati (con fattura) a soggetti terzi</b>	<b>Cassazione n. 20610/2016</b> Eventuali compensi corrisposti a terzi soggetti non inseriti nella struttura organizzativa e in modo non continuativo non configurano autonoma organizzazione	<b>No Irap</b>
<b>Compensi corrisposti ad altro medico per le sostituzioni</b>	<b>Cassazione n. 18730/2016</b> Il fatto che un medico corrisponda compensi ad un collega che effettui le sostituzioni nel periodo di ferie o di malattia non configura autonoma organizzazione	<b>No Irap</b>
<b>Ammissa la presenza di un dipendente</b>	<b>Cassazione SS.UU. n. 9451/2016</b> La presenza di un solo dipendente che svolga funzioni meramente esecutive non configura autonoma organizzazione	<b>No Irap</b>



<b>esecutivo</b>	(tipico caso il medico o l'avvocato con la segretaria)	
<b>Ingente valore di beni strumentali</b>	<b>Cassazione n. 17671/2016</b> Il valore elevato dei beni strumentali non determina automaticamente l'assoggettamento a Irap, se tali beni risultano indispensabili per lo svolgimento dell'attività	<b>No Irap</b>
<b>Presenza di collaboratore familiare (caso dubbio)</b>	<b>Cassazione n. 12616/2016, n. 22628/2014, n. 1537/2014, n. 10777/2013</b> La presenza di collaboratore familiare determina automaticamente l'assoggettamento a Irap <b>Cassazione n. 17429/2016</b> La presenza di collaboratore familiare determina l'assoggettamento a Irap solo se le funzioni svolte da detto collaboratore eccedono quelle di un dipendente che svolge funzioni di supporto o meramente esecutive	<b>Da verificare caso per caso</b>
<b>Compensi per cariche di amministratore e sindaco di società</b>	<b>Cassazione n. 19327/2016</b> Ove il professionista appartenga ad uno studio associato ma svolga i predetti incarichi in modo autonomo con propria partita Iva, non risulta dovuta l'Irap con la posizione individuale, ovviamente in assenza degli altri elementi <b>Cassazione n. 3434/2012</b> Ove un professionista svolga, con autonoma organizzazione, attività professionali ordinarie e attività relative ad incarichi per consigli di amministrazione e collegi sindacali, può non pagare Irap sui compensi relativi a tali ultime funzioni, solo qualora sia in grado di dimostrare che le medesime sono svolte senza avvalersi dell'apporto della struttura e si possano scorporare rispetto agli altri compensi	<b>Da verificare caso per caso</b>

## Le valutazioni

Alla luce di quanto sopra esposto, lo Studio ha svolto una analisi delle specifiche posizioni dei Clienti e provvederà a contattare coloro che potrebbero essere interessati alla problematica.

Pertanto, in sede di comunicazione degli acconti, si provvederà anche all'applicazione dei principi di cui sopra.

I Sigg.ri Clienti sono comunque pregati di contattare lo Studio qualora si riconoscano in taluna delle posizioni di cui sopra, specialmente laddove siano mutate le condizioni organizzative rispetto alla situazione già nota per le annualità pregresse.

## **CONFERMATI I COEFFICIENTI PER L'AMMORTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

Il Mef, nella Risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-09541 del 22 settembre 2016 ha ribadito l'orientamento già espresso dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 36/2013 in merito ai coefficienti di ammortamento da applicare agli impianti fotovoltaici.

In vista della prossima chiusura dei bilanci dell'esercizio 2016, si riepilogano le regole per la corretta individuazione e contabilizzazione del costo di acquisto e delle quote di ammortamento degli impianti installati a "terra" e degli impianti installati sul tetto dell'edificio.

### L'orientamento dell'Agenzia delle entrate e la posizione dell'AIDC

L'Agenzia delle entrate si è espressa relativamente al coefficiente di ammortamento degli impianti fotovoltaici dapprima con la circolare n. 46/2007 e, successivamente, con la circolare n. 36/2013.

Con la circolare n. 46/2007 era stata individuata la natura di bene mobile dell'impianto fotovoltaico, a cui era applicabile il coefficiente di ammortamento del 9%. Successivamente, con la circolare n. 36/2013, facendo salvi i comportamenti tenuti nei precedenti esercizi, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'individuazione dell'impianto come bene mobile o immobile non si presta ad una univoca interpretazione ai fini fiscali, ma va effettuata sulla base della relativa rilevanza catastale:

- per gli impianti installati a "terra" (tipicamente che insistono su terreni) il bene è normalmente qualificato come immobile strumentale (classificabile nelle categorie catastali D/1 o D/10), con deduzione dell'ammortamento applicando l'aliquota del 4% (quali fabbricati destinati all'industria);
- per gli impianti installati sul tetto dell'edificio (tipicamente il capannone o il laboratorio), il bene è qualificato come bene immobile se incrementa il valore capitale o la redditività del bene in cui è inserito di



almeno il 15% (nel qual caso è necessario provvedere alla variazione della rendita), ovvero come bene mobile se non si verifica la descritta condizione. Nel caso in cui l'impianto sia qualificato come bene immobile (anche se non accatastato autonomamente), la deduzione dell'ammortamento avviene con l'aliquota del 4%. Nel caso in cui l'impianto sia qualificato come bene mobile, la deduzione dell'ammortamento avviene con l'aliquota del 9%.

La posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria deve essere valutata anche in relazione al trattamento contabile previsto dal Principio contabile nazionale. In tal caso, il documento Oic 16 prevede che il valore degli impianti complessi, quali quelli atti alla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, deve essere scomposto in base alla natura delle relative componenti alle quali l'ammortamento va applicato separatamente se caratterizzate da una vita utile diversa (criterio del c.d. "component approach").

La recente Norma di Comportamento n. 197 del 18 luglio 2016 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, traendo spunto dal documento Oic 16, ha evidenziato come gli impianti fotovoltaici siano esposti agli eventi atmosferici, con la conseguenza che alcune componenti, aventi un maggiore periodo di deperimento, vadano ammortizzate con il coefficiente del 4%, mentre altre componenti degli impianti fotovoltaici, la cui identificazione deriva dall'analisi della modalità con la quale svolgono la loro funzione essenziale, rappresentata dalla produzione dell'energia elettrica, vadano ammortizzate con il coefficiente del 9%. Pertanto, a parere dell'Aidc, già nella fase dell'iscrizione contabile il valore della complessa struttura degli impianti di produzione di energia elettrica deve essere scomposto per componenti secondo natura, ammortizzabilità e durata utile, con l'eccezione dei casi in cui ciò non sia praticabile o significativo.

## La risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-09541 del 22 settembre 2016

A seguito della pubblicazione della Norma di Comportamento dell'Aidc, è stato richiesto al Ministro dell'Economia e delle Finanze se fosse opportuno adottare un apposito provvedimento volto a disporre che l'aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici fissi sia pari al 9%, anche qualora gli impianti si qualificano come fabbricati ancorati al suolo.

Il testo della Risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-09541 del 22 settembre 2016 evidenzia che poiché il D.M. 31 dicembre 1988 (Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni) non contempla uno specifico coefficiente di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, si rende applicabile il principio secondo cui occorre fare riferimento ai coefficienti previsti per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche simili dal punto di vista del loro impiego e della loro vita utile. In tale ottica, è stato previsto:

- il coefficiente di ammortamento del 9% ai soli impianti fotovoltaici qualificabili come beni mobili in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche;
- il coefficiente di ammortamento del 4%, previsto per i fabbricati destinati all'industria, agli impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili.

L'eventuale riconoscimento di un'aliquota indifferenziata del 9% comporterebbe effetti negativi di gettito, sia per la circostanza che l'aliquota di ammortamento viene in alcuni casi incrementata, sia per il fatto che tutti i nuovi impianti fotovoltaici beneficerebbero del c.d. superammortamento. La risposta all'interrogazione rileva, inoltre, che in futuro saranno necessariamente affrontati sia il tema della divergenza tra la normativa civilistica e la normativa fiscale sia il tema dell'applicazione del superammortamento di cui all'articolo 1, comma 91-94, L. 208/2015 agli impianti fotovoltaici installati dal 15 ottobre 2015 in poi.

## **COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI SPETTANTI AGLI AVVOCATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

L'articolo 1, comma 778, L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha stabilito i criteri utili affinché i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato siano ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta, tassa e per il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi.

Successivamente, il Decreto del Mef del 15 luglio 2016 ha individuato le modalità che disciplinano la procedura di compensazione e ha stabilito che la selezione dei crediti ammessi a tale procedura debba avvenire tramite la piattaforma PCC. I crediti da portare in compensazione devono essere liquidati



dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'articolo 82, D.P.R. 115/2002 (non oggetto di opposizione), e non devono risultare pagati, neanche parzialmente.

La circolare del Ministero di giustizia del 3 ottobre 2016 ha chiarito le modalità operative della nuova normativa. Per l'anno 2016 l'opzione può essere esercitata dal 17 ottobre 2016 al 30 novembre 2016.

## Le modalità operative per effettuare la compensazione

L'utilizzo della funzione di compensazione presuppone che siano state svolte alcune azioni propedeutiche da parte dell'avvocato sulla piattaforma PCC

(<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>):

1. la registrazione con il ruolo di libro professionista;
  2. la comunicazione dell'iscrizione ad un albo degli avvocati;
  3. il possesso del certificato di firma digitale;
  4. la presenza di tutte le fatture su cui l'utente intende esercitare l'opzione di compensazione;
  5. l'esercizio dell'opzione di compensazione del credito e il rilascio delle dichiarazioni previste dalla norma.
- Poiché non tutti gli avvocati sono registrati sulla piattaforma PCC, è opportuno che ogni Ufficio giudiziario provveda a registrarvi un funzionario al fine di attivare la procedura di preregistrazione degli stessi, previo riconoscimento *de visu* e controllo della documentazione: all'esito di tale operazione, gli avvocati dovranno poi autonomamente perfezionare la propria registrazione seguendo le istruzioni che riceveranno via Pec dal sistema.

Le uniche fatture per le quali l'avvocato può esercitare l'opzione di compensazione sono quelle presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti:

- le fatture elettroniche vengono trasmesse alla piattaforma tramite il sistema di interscambio (SDI) e sono automaticamente associate ai codici fiscali dei creditori registrati nella piattaforma medesima;
- le fatture cartacee, ove non presenti, devono essere immesse specificatamente a cura del creditore (seguendo le istruzioni reperibili in "Raccolta Guide Utente Creditore", al paragrafo 6).

Al momento dell'inserimento della richiesta di compensazione, la piattaforma richiederà all'avvocato il numero del provvedimento di liquidazione attribuito dal SIAMM.

Poiché il D.M. 15 luglio 2016 disciplina le modalità con le quali gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e ss., D.P.R. 115/2002 possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, non può essere esercitata l'opzione di compensazione per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall'avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ai sensi dell'articolo 80, D.P.R. 115/2002) natura individuale.

Successivamente al 30 novembre 2016, la piattaforma PCC elaborerà l'elenco dei crediti ammessi in compensazione e ne invierà il dettaglio a ciascun avvocato per le fatture di propria competenza: dal quinto giorno successivo alla data di trasmissione dei dati da parte del sistema PCC all'Agenzia delle entrate, tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione nel modello F24 per il pagamento dei debiti fiscali e dei contributi previdenziali per i dipendenti. Una risoluzione dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione impartirà le istruzioni e approverà il codice tributo per la compilazione del modello F24.

Gli Uffici giudiziari, prima dell'elaborazione di tale elenco, riceveranno via Pec un elenco di tutte le fatture per le quali ogni singolo avvocato ha esercitato l'opzione di compensazione: ciò consentirà di verificare i dati inseriti ed eventualmente registrare informazioni utili ad escludere le fatture che non possano essere utilizzate ai fini della compensazione (ad esempio, perché non liquidate o già pagate). Gli stessi Uffici, dopo l'elaborazione del suddetto elenco, riceveranno, per ciascun avvocato, un elenco delle sole fatture relative ai crediti ammessi in compensazione, che, al fine di evitare un eventuale successivo pagamento, saranno automaticamente chiuse nella piattaforma di certificazione PCC.

➔ Si segnala agli Avvocati interessati alla possibilità di compensazione indicata che a decorrere dall'anno 2017 in poi, l'opzione potrà essere esercitata sulla piattaforma PCC dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

## **OPERATIVO IL BONUS AMIANTO**

È stato recentemente pubblicato in G.U. il D.M. 15 giugno 2016 contenente le modalità attuative del credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contaminate da amianto, diventa quindi operativo il



credito di imposta pari al 50% delle spese per la bonifica sostenute nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016.

## Beneficiari

Possono beneficiare di tale credito tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa senza distinzione per natura giuridica, dimensioni aziendali e regime contabile adottato.

## Oggetto del beneficio

Sono agevolati gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alle spese di consulenza professionale e alle perizie tecniche nel limite del 10% della spesa complessiva sostenuta, e comunque non oltre 10.000 euro per ciascuna bonifica.

## Condizioni del beneficio

Il beneficio consta in un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi di bonifica effettuati nel periodo 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 a condizione che la spesa complessiva per ciascun intervento sia almeno pari a euro 20.000 con un limite di spesa pari a euro 400.000.

L'agevolazione non è cumulabile (quanto alle medesime voci di spesa) con altre agevolazioni e deve rispettare i limiti degli aiuti "de minimis".

In merito al momento in cui si considerano sostenute le spese occorre fare riferimento al principio di competenza e l'effettivo sostenimento deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, da un Revisore legale, da un professionista iscritto nell'albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero dal responsabile di un CAF.

Per ottenere il riconoscimento del credito è necessario presentare apposita domanda al Ministero dell'Ambiente a far data dal prossimo 16 novembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.

Nella domanda andranno esplicitati i seguenti dati:

- costo degli interventi;
- ammontare delle singole spese agevolabili;
- ammontare del credito d'imposta richiesto;
- dichiarazione di non utilizzo di altre agevolazioni per le medesime spese.

Entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda il Ministero comunica all'impresa il riconoscimento dell'agevolazione, compreso l'importo del credito riconosciuto o il diniego di esso.

Ottenuto il credito, ai fini del suo utilizzo, lo stesso andrà ripartito in 3 quote annuali di pari importo e riportato nella dichiarazione dei redditi a partire da quella del periodo di imposta cui il riconoscimento è avvenuto e fino a quella in cui il suo utilizzo giunge a conclusione.

La prima quota del credito potrà essere utilizzata in compensazione dal 1° gennaio 2017.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e non rileva ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi.

## **PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2016 AL 15 DICEMBRE 2016**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 novembre al 15 dicembre 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

**Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011 e del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2016.**

**Va poi ricordato che con l'articolo 3-quater, D.L. 16/2012, è stata inserita nell'articolo 37, D.L. 223/2006 una previsione a regime per cui: "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione". In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.**

Per agevolare la lettura si riportano schematicamente le scadenze relative al pagamento delle imposte



2015/2016 evidenziando in azzurro le scadenze dei mesi di agosto e settembre.

SCADENZIARIO IMPOSTE A SALDO 2015 E I ACCONTO 2016				1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
<b>Persone fisiche</b>	<b>Si partita Iva</b>	Si SS	Versamento senza maggiorazione	6/7	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11	
			Versamento con maggiorazione	22/8	16/9	17/10	16/11			
			Versamento 16/6	16/6	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11	
		No SS	Versamento senza maggiorazione	16/6	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11	
			Versamento con maggiorazione	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11		
			Versamento senza maggiorazione	6/7	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11	
	<b>No partita Iva</b>	Si SS	Versamento con maggiorazione	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11		
			Versamento 16/6	16/6	30/6	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11
			Versamento senza maggiorazione	16/6	30/6	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11
		No SS	Versamento con maggiorazione	18/7	22/8	31/8	30/9	31/10	30/11	
			Versamento senza maggiorazione	6/7	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11	
			Versamento con maggiorazione	22/8	16/9	17/10	16/11			
<b>Società semplici, società di persone e soggetti equiparati</b>	Si SS	Versamento senza maggiorazione	16/6	16/7	22/8	16/9	17/10	16/11		
		Versamento con maggiorazione	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11			
	No SS	Versamento senza maggiorazione	6/7	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11		
		Versamento con maggiorazione	22/8	16/9	17/10	16/11				
<b>Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio</b>	Si SS	Versamento senza maggiorazione	16/6	16/7	22/8	16/9	17/10	16/11		
		Versamento con maggiorazione	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11			
	No SS	Versamento senza maggiorazione	6/7	18/7	22/8	16/9	17/10	16/11		
		Versamento con maggiorazione	22/8	16/9	17/10	16/11				

## SCADENZE FISSE

<b>16 novembre</b>	<b>Versamenti Iva mensili e trimestrale</b> Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre (codice tributo 6010) ovvero terzo trimestre 2016 (codice tributo 6033). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	<b>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale</b> Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2015, risultante dalla





	<p>dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la nona rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b> Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p>
<b>16 novembre</b>	<p><b>Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti</b> Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla seconda rata del contributo sul minimale di reddito per il secondo trimestre 2016.</p> <p><b>Versamento premio Inail 2016</b> Scade oggi per il contribuente che abbia provveduto alla rateazione il pagamento della quarta rata dell'Inail dovuta per il 2016.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b> Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;</li><li>- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;</li><li>- sui redditi di lavoro autonomo;</li><li>- sulle provvigioni;</li><li>- sui redditi di capitale;</li><li>- sui redditi diversi;</li><li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;</li><li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</li></ul> <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b> Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>ACCISE - Versamento imposta</b> Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p><b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b> Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 17 ottobre.</p> <p><b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di ottobre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<b>25 novembre</b>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<b>30 novembre</b>	<p><b>Seconda od unica rata acconto imposte per l'anno 2016</b> Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda od unica rata di acconto per l'anno 2016 ai fini Irpef (codice tributo 4034) ed Irap (codice tributo 3813) da parte dei contribuenti soggetti persone fisiche, società di persone, società semplici e</p>



	<p>soggetti equiparati. La scadenza riguarda anche le società di capitale aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare che devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires (codice tributo 2002) e Irap (codice tributo 3813). Sempre oggi scade il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuto per l'anno 2016 per avvalersi della "cedolare secca".</p> <p><b>Seconda rata acconto per l'anno 2016 contributi Ivs artigiani e commercianti</b> È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2016 dei contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti sulla base del reddito indicato in Unico 2016.</p> <p><b>Seconda rata acconto per l'anno 2016 contributi soggetti iscritti alla gestione separata Inps</b> È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2016 dei contributi Inps dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata Inps che hanno presentato il modello Unico 2016.</p> <p><b>Comunicazioni di acquisto da San Marino</b> Scade oggi il termine per l'invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di ottobre.</p> <p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.</p> <p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° novembre 2016.</p>
<b>15 dicembre</b>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

Cordialità,

Silvano Nieri

